



Parlamento Europeo

[Indice](#)
[< Precedente](#)
[Seguente >](#)
[+ Testo integrale](#)

Procedura : **2012/0360(COD)**

[Ciclo di vita in Aula](#)

Ciclo del documento : [A7-0481/2013](#)

Testi presentati :
A7-0481/2013

Discussioni :

Votazioni :
PV 05/02/2014 - 9.24

Testi approvati :
P7_TA(2014)0093

Testi approvati

Mercoledì 5 febbraio 2014 - Strasburgo

Edizione provvisoria

Procedure d’insolvenza ***I

P7_TA-PROV(2014)0093

A7-0481/2013

► **Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 5 febbraio 2014 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio relativo alle procedure d’insolvenza (COM(2012)0744 – C7-0413/2012 – 2012/0360(COD))**

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo ,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (**COM(2012)0744**),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 81 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0413/2012),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 22 maggio 2013⁽¹⁾ ,
 - visto l'articolo 55 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione giuridica (**A7-0481/2013**),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Testo della Commissione

Emendamento

Emendamento 1
Proposta di regolamento
Considerando 3

(3) È opportuno estendere **il campo** d'applicazione del regolamento (CE) n. 1346/2000 alle procedure che promuovono il salvataggio del debitore **economicamente valido**, per aiutare le società solide a sopravvivere e dare una seconda opportunità agli imprenditori. Il regolamento andrebbe in particolare esteso alle procedure di ristrutturazione del debitore nella fase di pre-insolvenza o a quelle che mantengono in carica la dirigenza esistente. È opportuno altresì che il regolamento disciplini le procedure di remissione del debito di consumatori e lavoratori autonomi, che non soddisfano i criteri dell'attuale strumento.

(3) È opportuno estendere **l'ambito** d'applicazione del regolamento (CE) n. 1346/2000 alle procedure che promuovono il salvataggio del debitore **in gravi difficoltà finanziarie**, per aiutare le società solide a sopravvivere e dare una seconda opportunità agli imprenditori. Il regolamento andrebbe in particolare esteso alle procedure di ristrutturazione del debitore nella fase di pre-insolvenza o a quelle che mantengono in carica la dirigenza esistente. È opportuno altresì che il regolamento disciplini le procedure di remissione del debito di consumatori e lavoratori autonomi, che non soddisfano i criteri dell'attuale strumento.

Emendamento 2
Proposta di regolamento
Considerando 4

(4) Occorre chiarire le norme in materia di competenza giurisdizionale ad aprire la procedura d'insolvenza e il quadro procedurale per determinare tale competenza. È altresì necessaria una norma esplicita sulla competenza per le azioni che derivano direttamente dalla procedura d'insolvenza e che vi si inseriscono strettamente.

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento 3
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 7
Regolamento (CE) n. 1346/2000
Considerando 9 bis

(9 bis) È opportuno estendere **il campo** d'applicazione del presente regolamento a procedure che promuovono il salvataggio del debitore **economicamente valido**, per aiutare le società solide a sopravvivere e dare una seconda opportunità agli imprenditori. Il regolamento andrebbe in particolare esteso alle procedure di ristrutturazione del debitore nella fase di pre-insolvenza, a quelle che mantengono in carica la dirigenza esistente e alle procedure di remissione del debito di consumatori e lavoratori autonomi. Non comportando necessariamente la nomina di un curatore, è opportuno che **queste** procedure siano disciplinate dal presente regolamento se si svolgono sotto il controllo o la sorveglianza di un giudice. **Con «controllo» si intendono, in questo contesto, anche le situazioni in cui il giudice interviene esclusivamente se adito su ricorso di un creditore o una parte interessata.**

(9 bis) È opportuno estendere **l'ambito** d'applicazione del presente regolamento a procedure che promuovono il salvataggio del debitore **in gravi difficoltà finanziarie**, per aiutare le società solide a sopravvivere e dare una seconda opportunità agli imprenditori. Il regolamento andrebbe in particolare esteso alle procedure di ristrutturazione del debitore nella fase di pre-insolvenza, a quelle che mantengono in carica la dirigenza esistente e alle procedure di remissione del debito di consumatori e lavoratori autonomi. Non comportando necessariamente la nomina di un curatore **dell'insolvenza**, è opportuno che **tali** procedure siano disciplinate dal presente regolamento se si svolgono sotto il controllo o la sorveglianza di un giudice.

Emendamento 4
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 8
Regolamento (CE) n. 1346/2000
Considerando 10

(8) il considerando 10 è sostituito dal seguente:

soppresso

(10) Le procedure d'insolvenza non richiedono necessariamente il coinvolgimento di un'autorità

giudiziaria; il termine «giudice», nel presente regolamento, dovrebbe essere inteso in senso ampio, in modo da ricomprendere persone o organi legittimati dal diritto nazionale ad aprire procedure d'insolvenza. Perché si applichi il regolamento, le procedure (compresi atti e formalità previsti dalla legge) dovrebbero non soltanto essere conformi alle disposizioni ivi contenute, ma anche essere ufficialmente riconosciute e avere efficacia giuridica nello Stato membro in cui è aperta la procedura d'insolvenza.

Emendamento 5
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 8 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 1346/2000
Considerando 11

(8 bis) il considerando 11 è sostituito dal seguente:

(11) Il presente regolamento tiene conto del fatto che, in considerazione delle notevoli differenze fra i diritti sostanziali, non è realistico istituire un'unica procedura di insolvenza avente valore universale per tutta **la Comunità**. Pertanto, l'applicazione senza deroghe del diritto dello Stato che apre la procedura causerebbe spesso difficoltà. Ciò vale in particolare per le garanzie esistenti **nella Comunità**, che hanno caratteristiche molto diverse fra loro. Tuttavia, per quanto concerne i diritti di prelazione di cui godono alcuni creditori nel corso delle procedure di insolvenza, si registrano in alcuni casi enormi differenze. Il presente regolamento vuole tenerne conto in due modi distinti, prevedendo, da un lato, norme speciali sulla legge applicabile per diritti e rapporti giuridici particolarmente importanti (per esempio, diritti reali e contratti di lavoro) e ammettendo, dall'altro, oltre ad una procedura principale di insolvenza di carattere universale, anche procedure locali che comprendano unicamente il patrimonio situato nello stato di apertura.

«(11) Il presente regolamento tiene conto del fatto che, in considerazione delle notevoli differenze fra i diritti sostanziali, non è realistico istituire un'unica procedura di insolvenza avente valore universale per tutta **l'Unione**. Pertanto, l'applicazione senza deroghe del diritto dello Stato che apre la procedura causerebbe spesso difficoltà. Ciò vale in particolare per le garanzie esistenti **nell'Unione**, che hanno caratteristiche molto diverse fra loro. Tuttavia, per quanto concerne i diritti di prelazione di cui godono alcuni creditori nel corso delle procedure di insolvenza, si registrano in alcuni casi enormi differenze. **Ulteriori misure di armonizzazione dovrebbero anche introdurre diritti di prelazione per i lavoratori**. Il presente regolamento vuole tenerne conto in due modi distinti, prevedendo, da un lato, norme speciali sulla legge applicabile per diritti e rapporti giuridici particolarmente importanti (per esempio, diritti reali e contratti di lavoro) e ammettendo, dall'altro, oltre ad una procedura principale di insolvenza di carattere universale, anche procedure locali che comprendano unicamente il patrimonio situato nello stato di apertura.»;

Emendamento 6
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 11
Regolamento (CE) n. 1346/2000
Considerando 13 bis

(13bis) Si presume che il «centro degli interessi principali» di una società o altra persona giuridica si trovi nel luogo della sua sede statutaria. Tale presunzione **deve** poter essere superata se l'amministrazione centrale della società è situata in uno Stato membro diverso da quello della sede statutaria e una valutazione globale di tutti gli elementi rilevanti consente di stabilire che, in maniera riconoscibile dai terzi, il centro effettivo di direzione e di controllo della società stessa, nonché della gestione dei suoi interessi, è situato in tale altro Stato membro.

(13 bis) Si presume che il «centro degli interessi principali» di una società o altra persona giuridica si trovi nel luogo della sua sede statutaria. Tale presunzione **dovrebbe** poter essere superata, **in particolare** se l'amministrazione centrale della società è situata in uno Stato membro diverso da quello della sede statutaria e una valutazione globale di tutti gli elementi rilevanti consente di stabilire che, in maniera riconoscibile dai terzi, il centro effettivo di direzione e di controllo della società stessa, nonché della gestione dei suoi interessi, è situato in tale altro Stato membro.

Per converso, non deve essere possibile superare tale presunzione laddove gli organi direttivi e di controllo di una società si trovino presso la sua sede statutaria e le decisioni di gestione di tale società siano assunte, in maniera riconoscibile dai terzi, in detto luogo.

Emendamento 7
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 12
Regolamento (CE) n. 1346/2000
Considerando 19 bis

(19 bis) Le procedure secondarie d’insolvenza possono tuttavia intralciare l’efficiente gestione dell’attivo. Pertanto, il giudice che dispone l’apertura della procedura secondaria **deve**, su istanza del curatore, poter rinviare o rifiutare l’apertura qualora detta procedura non sia necessaria ai fini della tutela degli interessi dei creditori locali. Ciò si verifica, in particolare, se il curatore acconsente, mediante impegno avente effetti giuridici vincolanti sul patrimonio, a trattare i creditori locali come se fosse stata aperta la procedura secondaria e ad applicare le regole sul grado dei crediti vigenti nello Stato membro in cui è stata chiesta l’apertura della procedura secondaria nel ripartire i beni che si trovano in quello Stato membro. È necessario che il presente regolamento dia facoltà al curatore di assumere tale impegno.

(19 bis) Le procedure secondarie d’insolvenza possono tuttavia intralciare l’efficiente gestione dell’attivo. Pertanto, il giudice che dispone l’apertura della procedura secondaria **dovrebbe**, su istanza del curatore **dell’insolvenza**, poter rinviare o rifiutare l’apertura qualora detta procedura non sia necessaria ai fini della tutela degli interessi dei creditori locali. Ciò si verifica, in particolare, se il curatore **dell’insolvenza** acconsente, mediante impegno avente effetti giuridici vincolanti sul patrimonio, a trattare i creditori locali come se fosse stata aperta la procedura secondaria e ad applicare le regole sul grado dei crediti vigenti nello Stato membro in cui è stata chiesta l’apertura della procedura secondaria nel ripartire i beni che si trovano in quello Stato membro. È necessario che il presente regolamento dia facoltà al curatore **dell’insolvenza** di assumere tale impegno **e di stabilire i criteri obiettivi che tale impegno deve soddisfare**.

Emendamento 8
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 12
Regolamento (CE) n. 1346/2000
Considerando 19 ter

(19 ter) Per un’effettiva tutela degli interessi locali, è opportuno che il curatore della procedura principale non abbia facoltà di liquidare o spostare i beni che si trovano nello Stato membro in cui è fittiziamente costituita una dipendenza, con l’intento particolare di impedire di soddisfare effettivamente quegli interessi nell’ipotesi che sia successivamente aperta una procedura secondaria.

(19 ter) Per un’effettiva tutela degli interessi locali, è opportuno che il curatore **dell’insolvenza** della procedura principale non abbia facoltà di liquidare o spostare i beni che si trovano nello Stato membro in cui è fittiziamente costituita una dipendenza, con l’intento particolare di impedire di soddisfare effettivamente quegli interessi nell’ipotesi che sia successivamente aperta una procedura secondaria. **È altresì opportuno che i creditori locali abbiano facoltà di rivolgersi a un giudice per ottenere provvedimenti cautelari qualora il curatore dell’insolvenza appaia incapace di onorare l’impegno assunto.**

Emendamento 9
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 14 – parte introduttiva

(14) sono inseriti i seguenti considerando 20bis e 20ter:

(14) sono inseriti i considerando seguenti 20 bis, **20 bis bis** e 20 ter:

Emendamento 10
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 14

Regolamento (CE) n. 1346/2000
Considerando 20 bis

(20bis) È **necessario** che il presente regolamento garantisca la gestione efficiente delle procedure d'insolvenza relative a società diverse che fanno parte di un gruppo di società. Nel caso in cui siano state aperte procedure d'insolvenza per varie società dello stesso gruppo, tali procedure **devono** essere opportunamente coordinate. Ai vari curatori e giudici coinvolti dovrebbe pertanto incombere lo stesso obbligo di cooperare e comunicare tra loro che vige per curatori e giudici coinvolti nella procedura principale e nelle secondarie relative allo stesso debitore. **Inoltre, e nella misura in cui ciò sia consentito dal diritto fallimentare nazionale, è opportuno che il curatore nominato nella procedura relativa a una società facente parte di un gruppo societario sia autorizzato a proporre un piano di salvataggio nell'ambito della procedura relativa ad un'altra società dello stesso gruppo.**

(20 bis) È **opportuno** che il presente regolamento garantisca la gestione efficiente delle procedure d'insolvenza relative a società diverse che fanno parte di un gruppo di società. Nel caso in cui siano state aperte procedure d'insolvenza per varie società dello stesso gruppo, tali procedure **dovrebbero** essere opportunamente coordinate, **soprattutto al fine di evitare che l'insolvenza di una società del gruppo metta a repentaglio il proseguimento dell'attività delle altre**. Ai vari curatori **dell'insolvenza** e giudici coinvolti dovrebbe pertanto incombere lo stesso obbligo di cooperare e comunicare tra loro che vige per curatori e giudici coinvolti nella procedura principale e nelle secondarie relative allo stesso debitore.

Emendamento 11
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 14
Regolamento (CE) n. 1346/2000
Considerando 20 bis bis (nuovo)

(20 bis bis) L'introduzione di una procedura di coordinamento di gruppo dovrebbe in particolare rafforzare la ristrutturazione di un gruppo e/o delle sue società grazie a una gestione coordinata flessibile delle procedure di insolvenza. La procedura di coordinamento di un gruppo non dovrebbe essere vincolante per le singole procedure quanto piuttosto fungere da riferimento per le misure da adottare nell'ambito di tali procedure.

Emendamento 12
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 14
Regolamento (CE) n. 1346/2000
Considerando 20 ter

(20 ter) L'introduzione di norme sull'insolvenza di gruppi societari non **deve** limitare la possibilità del giudice di avviare, in un'unica giurisdizione, la procedura d'insolvenza per varie società appartenenti allo stesso gruppo, qualora ritenga che il centro degli interessi principali di queste società si trovi **in un solo e medesimo Stato membro**. In simili situazioni, il giudice **deve** avere la facoltà di nominare, ove opportuno, lo stesso curatore per tutte le procedure in questione.

(20 ter) L'introduzione di norme sull'insolvenza di gruppi societari non **dovrebbe** limitare la possibilità del giudice di avviare, in un'unica giurisdizione, la procedura d'insolvenza per varie società appartenenti allo stesso gruppo, qualora ritenga che il centro degli interessi principali di queste società si trovi **nella sua giurisdizione nazionale o locale**. In simili situazioni, il giudice **dovrebbe** avere la facoltà di nominare, ove opportuno, lo stesso curatore **per l'insolvenza** per tutte le procedure in questione. **Gli Stati membri dovrebbero inoltre poter introdurre disposizioni sull'insolvenza di gruppi societari di loro competenza giurisdizionale che vadano oltre quanto le disposizioni del presente regolamento, senza tuttavia pregiudicare l'applicazione efficiente ed efficace dello stesso.**

Emendamento 13
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 21
Regolamento (CE) n. 1346/2000
Articolo 1 – paragrafo 1

1. Il presente regolamento si applica alle procedure concorsuali giudiziarie o amministrative, comprese le procedure provvisorie, disciplinate dalle norme in materia di insolvenza **o ristrutturazione del debito** e in cui, a fini di **salvataggio**, ristrutturazione del debito, riorganizzazione o liquidazione,

a) il debitore è spossessato, in tutto o in parte, del proprio patrimonio ed è nominato un curatore, oppure

b) i beni e gli affari del debitore sono soggetti al controllo o alla sorveglianza del giudice.

Le procedure di cui al presente paragrafo sono elencate nell'allegato A.

1. Il presente regolamento si applica alle procedure concorsuali giudiziarie o amministrative, comprese le procedure provvisorie, disciplinate dalle norme in materia di insolvenza e in cui, a fini di **prevenzione della liquidazione**, ristrutturazione del debito, riorganizzazione o liquidazione,

a) il debitore è spossessato, in tutto o in parte, del proprio patrimonio ed è nominato un curatore **dell'insolvenza**, oppure

b) i beni e gli affari del debitore sono soggetti al controllo o alla sorveglianza del giudice.

Se tali procedure possono essere avviate prima dell'insolvenza, esse devono mirare a evitare la liquidazione.

Le procedure di cui al presente paragrafo sono elencate nell'allegato A.

Emendamento 14
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 21
Regolamento (CE) n. 1346/2000
Articolo 1 – paragrafo 1 bis (nuovo)

1 bis. Quando le procedure di cui al paragrafo 1 sono confidenziali a norma del diritto dello Stato membro in cui è avviata la procedura d'insolvenza, il presente regolamento si applica a tali procedure unicamente a decorrere dal momento in cui esse sono rese pubbliche in conformità del diritto dello Stato membro interessato e a condizione che non incidano sui crediti dei creditori non coinvolti.

Emendamento 15
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 21
Regolamento (CE) n. 1346/2000
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera b

b) gli enti creditizi,

b) **tutti** gli enti creditizi, **compresi gli enti definiti all'articolo 2 della direttiva 2013/36/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio***,

**** Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, sull'accesso***

all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

Emendamento 16
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 21
Regolamento (CE) n. 1346/2000
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera c

(c) le imprese d'investimento che sono disciplinate dalla direttiva 2001/24/CE, come modificata, e

(c) le imprese d'investimento che sono disciplinate dalla direttiva 2001/24/CE, come modificata, e **gli enti oggetto della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio***,

** Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010). (GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 1).*

Emendamento 17
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 21
Regolamento (CE) n. 1346/2000
Articolo 2 – lettera b

(b) «curatore»,

(b) «curatore **dell'insolvenza** », qualsiasi persona o organo la cui funzione, **anche in via provvisoria**, è amministrare, **parzialmente o totalmente** o liquidare i beni dei quali il debitore è sprossessato o sorvegliare la gestione dei suoi affari. Tali persone e organi sono elencati nell'allegato C;

(i) qualsiasi persona o organo la cui funzione è amministrare o liquidare i beni dei quali il debitore è sprossessato o sorvegliare la gestione dei suoi affari. Tali persone e organi sono elencati nell'allegato C;

(ii) nel caso in cui non sia prevista la nomina di un curatore o il trasferimento in capo a questi dei poteri del debitore, il debitore non sprossessato.

(La modifica volta a sostituire il termine «curatore» con «curatore dell'insolvenza» si applica all'intero testo in esame. L'approvazione dell'emendamento implica adeguamenti tecnici in tutto il regolamento).

Emendamento 18
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 21
Regolamento (CE) n. 1346/2000
Articolo 2 – lettera b bis) (nuova)

b bis) «debitore non sprossessato», un debitore nei confronti del quale è stata aperta una

procedura di insolvenza che non implica il trasferimento dei pieni diritti e doveri di amministrazione dei beni del debitore a un curatore dell'insolvenza e in virtù della quale, quindi, il debitore mantiene un controllo, almeno parziale, sui suoi beni e affari;

Emendamento 20
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 21
Regolamento (CE) n. 1346/2000
Articolo 2 – lettera e

e) «momento in cui è aperta la procedura d'insolvenza», il momento in cui comincia a produrre effetti la decisione di apertura, sia essa definitiva o meno; *(Non concerne la versione italiana)*

Emendamento 21
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 21
Regolamento (CE) n. 1346/2000
Articolo 2 – lettera g

g) «dipendenza», qualsiasi luogo di operazioni in cui il debitore esercita in maniera non transitoria un'attività economica con mezzi umani e con beni;

g) «dipendenza», qualsiasi luogo di operazioni in cui il debitore esercita, **o ha esercitato nei tre mesi anteriori alla richiesta di apertura della procedura principale di insolvenza**, in maniera non transitoria un'attività economica con mezzi umani e con beni **o servizi** ;

Emendamento 22
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 21
Regolamento (CE) n. 1346/2000
Articolo 2 – lettera g bis (nuova)

g bis) «azione che deriva direttamente dalla procedura di insolvenza e che vi è strettamente collegata», un'azione volta a ottenere una decisione che, in virtù della sua sostanza, non può o non poteva essere ottenuta al di fuori di una procedura di insolvenza o indipendentemente da essa e che è ammissibile unicamente in caso di una procedura di insolvenza pendente;

Emendamento 23
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 21
Regolamento (CE) n. 1346/2000
Articolo 2 – lettera g ter (nuova)

g ter) «clausola di compensazione per close-out», clausola contrattuale sulla base della quale, in caso di un evento predefinito nella clausola in merito a una delle parti del contratto, le obbligazioni reciproche delle parti che sono coperte dalla clausola, siano esse dovute ed esigibili o meno in quel momento, sono automaticamente o per scelta di una delle parti ridotte a un'unica obbligazione netta o sostituite da essa, mediante novazione, estinzione o

altrimenti, pari al valore complessivo delle obbligazioni combinate che diviene dovuta ed esigibile da una parte nei confronti dell'altra;

Emendamento 24
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 21
Regolamento (CE) n. 1346/2000
Articolo 2 – lettera i

i) «gruppo societario», ***più società comprendenti*** una società madre e società controllate;

i) «gruppo societario», una società madre e ***tutte le sue*** società controllate;

Emendamento 25
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 21
Regolamento (CE) n. 1346/2000
Articolo 2 – lettera j

j) «società madre», la società che

j) «società madre», la società che ***controlla una o più società controllate . Una società che redige un bilancio consolidato per il gruppo conformemente alla direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio* è considerata una società madre;***

i) ha la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci in un'altra società («società controllata»), oppure

ii) è azionista o socia della società controllata e ha il diritto di

aa) nominare o revocare la maggioranza dei membri dell'organo di amministrazione, direzione o vigilanza della società controllata, oppure

bb) esercitare un'influenza dominante sulla società controllata in virtù di un contratto stipulato con tale società o di una clausola dello statuto di quest'ultima.»

**** Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio.»;***

Emendamento 26
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 21
Regolamento (CE) n. 1346/2000
Articolo 2 – lettera j bis (nuova)

j bis) «funzioni essenziali all'interno del gruppo»,

i) prima dell'apertura di una procedura di insolvenza relativa a una società facente parte del gruppo, la capacità di adottare e fare applicare decisioni di importanza strategica per il gruppo o per le sue parti; oppure

ii) l'importanza economica all'interno del gruppo, presumibile quando una o più società del gruppo apportano un contributo al bilancio consolidato totale e al fatturato consolidato pari almeno al 10%;

Emendamento 27
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 22
Regolamento (CE) n. 1346/2000
Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 1

1. Sono competenti ad aprire la procedura d'insolvenza i giudici dello Stato membro nel cui territorio è situato il centro degli interessi principali del debitore («procedura principale»). Il centro degli interessi principali è il luogo in cui il debitore esercita la gestione dei suoi interessi in modo abituale e riconoscibile dai terzi.

1. Sono competenti ad aprire la procedura d'insolvenza i giudici dello Stato membro nel cui territorio è situato il centro degli interessi principali del debitore («procedura principale»). Il centro degli interessi principali è il luogo in cui il debitore esercita la gestione dei suoi interessi in modo abituale **almeno tre mesi prima dell'apertura di una procedura di insolvenza o di una procedura provvisoria** e riconoscibile dai terzi.

Emendamento 28
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 22
Regolamento (CE) n. 1346/2000
Articolo 3 – paragrafo 3

3. Se è **aperta** una procedura d'insolvenza ai sensi del paragrafo 1, le procedure d'insolvenza aperte successivamente ai sensi del paragrafo 2 sono procedure secondarie. In tal caso, il momento rilevante per stabilire se il debitore possiede una dipendenza nel territorio di un altro Stato membro è la data di apertura della procedura principale.

3. Se è **emessa una decisione di apertura di** una procedura d'insolvenza ai sensi del paragrafo 1, le procedure d'insolvenza aperte successivamente ai sensi del paragrafo 2 sono procedure secondarie. In tal caso, il momento rilevante per stabilire se il debitore possiede una dipendenza nel territorio di un altro Stato membro è la data di apertura della procedura principale.

Emendamento 29
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 23
Regolamento (CE) n. 1346/2000
Articolo 3 bis – paragrafo 2

2. Se un'azione di cui al paragrafo 1 è connessa ad un'azione in materia civile o commerciale contro lo stesso convenuto, il curatore può ottenere la riunione delle due azioni dinanzi al giudice dello Stato membro nel cui territorio il convenuto ha il domicilio oppure, se l'azione è promossa contro più convenuti, dinanzi al giudice dello Stato membro nel cui territorio uno dei convenuti ha il domicilio, purché tale giudice sia competente ai sensi del regolamento (CE) n. 44/2001

2. Se un'azione di cui al paragrafo 1 è connessa ad un'azione in materia civile o commerciale contro lo stesso convenuto, il curatore **dell'insolvenza** può ottenere la riunione delle due azioni dinanzi al giudice dello Stato membro nel cui territorio il convenuto ha il domicilio oppure, se l'azione è promossa contro più convenuti, dinanzi al giudice dello Stato membro nel cui territorio uno dei convenuti ha il domicilio, purché tale giudice sia competente ai sensi del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio*.

** Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 351 del 20.12.2012) .*

Emendamento 30
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 23
Regolamento (CE) n. 1346/2000
Articolo 3 bis – paragrafo 3

3. Ai fini del **presente articolo** , sono connesse le azioni il cui legame è tale che è più conveniente trattarle e decidere in merito contestualmente, per evitare il rischio di sentenze incompatibili risultanti da procedure separate.

3. Ai fini del **paragrafo 2** , sono connesse le azioni il cui legame è tale che è più conveniente trattarle e decidere in merito contestualmente, per evitare il rischio di sentenze incompatibili risultanti da procedure separate.

Emendamento 31
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 23
Regolamento (CE) n. 1346/2000
Articolo 3 ter – paragrafo 2

2. Se è aperta una procedura d'insolvenza a norma del diritto nazionale in assenza di decisione del giudice, il curatore nominato nella procedura esamina se lo Stato membro in cui la procedura è pendente è competente ai sensi dell'articolo 3. In caso affermativo, il curatore specifica i motivi della competenza giurisdizionale, in particolare se questa si fonda sull'articolo 3, paragrafo 1, o sull'articolo 3, paragrafo 2.

soppresso

Emendamento 32
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 23
Regolamento (CE) n. 1346/2000
Articolo 3 ter – paragrafo 3

3. Il creditore o terzo interessato che ha la residenza abituale, il domicilio o la sede in uno Stato membro diverso da quello in cui è aperta la procedura, ha il diritto di impugnare la decisione di apertura della procedura principale. **Il giudice che ha aperto la procedura principale o il curatore ne informano i creditori in questione, se conosciuti, in tempo utile affinché possano impugnare la decisione .**

3. Il creditore o terzo interessato che ha la residenza abituale, il domicilio o la sede in uno Stato membro diverso da quello in cui è aperta la procedura, ha il diritto di impugnare la decisione di apertura della procedura principale **per motivi di competenza giurisdizionale internazionale entro tre settimane dal momento in cui l'informazione relativa alla data di apertura della procedura di insolvenza è stata resa accessibile conformemente all'articolo 20 bis, lettera a) .**

Emendamento 33
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 25
Regolamento (CE) n. 1346/2000
Articolo 6 bis

Accordi di compensazione

Clausole di compensazione **per close-out**

Gli accordi di compensazione **sono regolati** unicamente dalla legge del contratto che **li** disciplina.

Se una delle parti di un contratto contenente una clausola di compensazione **per close-out è un ente rientrante nell'ambito di applicazione della direttiva 2001/24/CE, tale clausola di compensazione per close-out è regolata** unicamente dalla legge del contratto che **la** disciplina.

Emendamento 34
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 26 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 1346/2000
Articolo 12

(26 bis) l'articolo 12 è sostituito dal seguente:

Articolo 12

«Articolo 12

Brevetti e marchi comunitari

Brevetti **europei con effetto unitario** e marchi comunitari

Ai fini del presente regolamento un brevetto o un marchio comunitario o un diritto analogo istituito da disposizioni comunitarie possono essere inclusi solo in una procedura di cui all'articolo 3, paragrafo 1.

Ai fini del presente regolamento un brevetto **europeo con effetto unitario** o un marchio comunitario o un diritto analogo istituito da disposizioni comunitarie possono essere inclusi solo in una procedura di cui all'articolo 3, paragrafo 1. «;

Emendamento 35
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 28 – lettera a
Regolamento (CE) n. 1346/2000
Articolo 18 – paragrafo 1

«1. Il curatore nominato dal giudice competente ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, può esercitare nel territorio di un altro Stato membro tutti i poteri che gli sono attribuiti dalla legge dello Stato di apertura finché non vi è aperta un'altra procedura d'insolvenza o non vi è adottato alcun provvedimento conservativo contrario, in seguito a una domanda di apertura di una procedura d'insolvenza in tale Stato. Fatti salvi gli articoli 5 e 7, il curatore può in particolare trasferire i beni del debitore fuori dal territorio dello Stato membro in cui si trovano. Egli può altresì **impegnarsi a** che siano rispettati, nella procedura principale, i diritti nella ripartizione e i diritti di prelazione di cui avrebbero goduto i creditori locali se fosse stata aperta una procedura secondaria. Tale impegno **è soggetto ai** requisiti **di** forma, **se del caso**, dello Stato di apertura della procedura principale **e ha forza esecutiva ed effetti vincolanti sul patrimonio** .«

«1. Il curatore **dell'insolvenza** designato da un giudice competente ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, **oppure il curatore dell'insolvenza o il debitore, in caso di una procedura connessa a un debitore non spossessato nella medesima competenza giurisdizionale**, può esercitare nel territorio di un altro Stato membro tutti i poteri che gli sono attribuiti dalla legge dello Stato di apertura, finché non vi è stata aperta un'altra procedura di insolvenza o non vi è stata adottata alcuna misura conservativa contraria in seguito a una domanda di apertura di una procedura di insolvenza in tale Stato. Fatti salvi gli articoli 5 e 7, il curatore **dell'insolvenza** può in particolare trasferire i beni del debitore fuori dal territorio dello Stato membro in cui si trovano. Egli può altresì **assumersi l'impegno che ha forza esecutiva ed è vincolante** che siano rispettati, nella procedura principale, i diritti nella ripartizione e i diritti di prelazione di cui avrebbero goduto i creditori locali se fosse stata aperta una procedura secondaria. Tale impegno **specifica le ipotesi di fatto sulle quali si fonda, in particolare riguardo alla ripartizione dei crediti locali nel sistema di priorità e di grado dei crediti a norma della legislazione che disciplina le procedure secondarie, il valore dell'attivo**

distribuibile nell'ambito delle summenzionate procedure, le opzioni disponibili per realizzare tale valore, la percentuale di creditori nella procedura principale partecipanti alla procedura secondaria e i costi da sostenere in caso di apertura della procedura secondaria. Gli eventuali requisiti relativi alla forma per tale impegno sono stabiliti dalle leggi dello Stato di apertura della procedura principale.»

Emendamento 36
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 29
Regolamento (CE) n. 1346/2000
Articolo 20 bis – lettera d bis (nuova)

d bis) se il debitore è una società, il numero del registro delle società e l'indirizzo della sede statutaria;

Emendamento 37
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 29
Regolamento (CE) n. 1346/2000
Articolo 20 quinquies

Se è aperta una procedura principale o una procedura secondaria ***nei riguardi di una società o persona giuridica o di una persona fisica che esercita un'attività imprenditoriale o professionale indipendente***, il giudice che apre la procedura assicura che siano immediatamente trascritte nel registro fallimentare dello Stato di apertura le informazioni di cui all'articolo 20bis.«

Se è aperta una procedura principale o una procedura secondaria, il giudice che apre la procedura assicura che siano immediatamente trascritte nel registro fallimentare dello Stato di apertura le informazioni di cui all'articolo 20 bis. ***Gli Stati membri predispongono procedure per cancellare dati inseriti nel registro fallimentare.***

Emendamento 38
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 30
Regolamento (CE) n. 1346/2000
Articolo 21 – paragrafo 1

1. Sino a quando non sarà creato il sistema di interconnessione dei registri fallimentari di cui all'articolo 20ter, il curatore chiede che siano pubblicati in qualunque altro Stato membro in cui si trova una dipendenza del debitore, secondo le modalità di pubblicazione previste in detto Stato, l'avviso della decisione di apertura della procedura d'insolvenza e, ove opportuno, la decisione che lo nomina. Tali misure di pubblicità indicano ***l'identità del curatore nominato e precisano se la norma sulla competenza applicata sia quella dell'articolo 3, paragrafo 1, o dell'articolo 3, paragrafo 2.***

1. Sino a quando non sarà creato il sistema di interconnessione dei registri fallimentari di cui all'articolo 20ter, il curatore ***dell'insolvenza*** chiede che siano pubblicati in qualunque altro Stato membro in cui si trova una dipendenza del debitore, secondo le modalità di pubblicazione previste in detto Stato, l'avviso della decisione di apertura della procedura d'insolvenza e, ove opportuno, la decisione che lo nomina. Tali misure di pubblicità indicano ***tutte le altre informazioni previste all'articolo 20 bis.***

Emendamento 39
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 30
Regolamento (CE) n. 1346/2000
Articolo 21 – paragrafo 2

2. Il curatore può chiedere che siano pubblicate in

2. Il curatore ***dell'insolvenza*** può chiedere che siano

qualunque altro Stato membro in cui si trovano beni o creditori del debitore, secondo le modalità previste in detto Stato, le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

pubblicate in qualunque altro Stato membro in cui si trovano beni, creditori **o debitori** del debitore, secondo le modalità previste in detto Stato, le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Emendamento 40
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 31 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 1346/2000
Articolo 24 – paragrafo 2

(31 bis) all'articolo 24, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

2. Sino a prova contraria, si presume che colui il quale adempie la propria obbligazione prima delle misure di pubblicità di cui **all'articolo 21** non fosse a conoscenza dell'apertura della procedura di insolvenza, si presume invece, sino a prova contraria, che colui il quale l'abbia eseguita dopo le misure di pubblicità fosse a conoscenza dell'apertura della procedura.

«2. Sino a prova contraria, si presume che colui il quale adempie la propria obbligazione prima delle misure di pubblicità di cui **agli articoli 20 bis o 21** non fosse a conoscenza dell'apertura della procedura di insolvenza si presume invece, sino a prova contraria, che colui il quale l'abbia eseguita dopo le misure di pubblicità fosse a conoscenza dell'apertura della procedura.»;

Emendamento 41
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 32
Regolamento (CE) n. 1346/2000
Articolo 25 – paragrafo 1 – comma 1

1. Le decisioni relative allo svolgimento e alla chiusura di una procedura d'insolvenza pronunciate da un giudice la cui decisione di apertura è riconosciuta a norma dell'articolo 16, *nonché il* concordato approvato da detto giudice, sono ugualmente riconosciute senza altra formalità. Le decisioni sono eseguite a norma degli **articoli** da **32 a 56, ad eccezione dell'articolo 34, punto 2, del regolamento (CE) n. 44/2001** .

1. Le decisioni relative allo svolgimento e alla chiusura di una procedura d'insolvenza pronunciate da un giudice la cui decisione di apertura è riconosciuta a norma dell'articolo 16, *al pari del* concordato approvato da detto giudice, sono ugualmente riconosciute senza altra formalità. Le decisioni sono eseguite a norma degli **articoli** da **39 a 46 del regolamento (UE) n. 1215/2012** .

Emendamento 42
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 34
Regolamento (CE) n. 1346/2000
Articolo 29 bis – paragrafo 1

1. Il giudice adito per l'apertura di una procedura secondaria ne informa immediatamente il curatore della procedura principale e dà a questi l'opportunità di essere sentito sulla domanda.

1. Il giudice adito per l'apertura di una procedura secondaria ne informa immediatamente il curatore **dell'insolvenza** della procedura principale e dà a questi l'opportunità di essere sentito sulla domanda.

Emendamento 43
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 34
Regolamento (CE) n. 1346/2000
Articolo 29 bis – paragrafo 2

2. Su istanza del curatore della procedura principale, il giudice di cui al paragrafo 1 rinvia la decisione di aprire la procedura secondaria o rifiuta di aprirla qualora tale apertura non **sia** necessaria ai fini della

2. Su istanza del curatore **dell'insolvenza** della procedura principale, il giudice di cui al paragrafo 1 rinvia la decisione di aprire la procedura secondaria o rifiuta di aprirla qualora **il curatore dell'insolvenza**

tutela degli interessi dei creditori locali, in particolare quando il curatore della procedura principale ha assunto l'impegno di cui all'articolo 18, paragrafo 1, e vi si attiene.

della procedura principale presenti prove sufficienti a dimostrare che tale apertura non è necessaria ai fini della tutela degli interessi dei creditori locali, in particolare quando il curatore *dell'insolvenza* della procedura principale ha assunto l'impegno di cui all'articolo 18, paragrafo 1, e vi si attiene.

Emendamento 44
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 34
Regolamento (CE) n. 1346/2000
Articolo 29 bis – paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. I creditori locali hanno il diritto di impugnare la decisione di rinviare o rifiutare l'apertura di una procedura secondaria entro tre settimane dalla data in cui la decisione è resa pubblicamente nota a norma dell'articolo 20 bis, lettera a).

Emendamento 45
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 34
Regolamento (CE) n. 1346/2000
Articolo 29 bis – paragrafo 2 ter (nuovo)

2 ter. I creditori locali hanno il diritto di presentare un'istanza al giudice competente per la procedura principale affinché imponga al curatore dell'insolvenza della medesima procedura l'adozione delle opportune misure che si rendono necessarie ai fini della tutela degli interessi dei creditori locali. L'istanza può riguardare anche il divieto di prelevare attività dallo Stato membro in cui l'apertura della procedura secondaria è stata rinviata o rifiutata, il rinvio della distribuzione del ricavato nell'ambito della procedura principale ovvero un obbligo, per il curatore dell'insolvenza della procedura principale, di offrire garanzie circa il mantenimento degli impegni.

Emendamento 46
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 34
Regolamento (CE) n. 1346/2000
Articolo 29 bis – paragrafo 2 quater (nuovo)

2 quater. Il tribunale di cui al paragrafo 1 può designare un amministratore fiduciario con competenze ristrette. L'amministratore fiduciario assicura che l'impegno sia debitamente eseguito e partecipa alla sua attuazione qualora necessario per la tutela degli interessi dei creditori locali. L'amministratore fiduciario ha diritto a formulare petizioni conformemente al paragrafo 2 ter.

Emendamento 47
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 34

**Regolamento (CE) n. 1346/2000
Articolo 29 bis – paragrafo 4**

4. Il curatore della procedura principale riceve **notificazione** della decisione di apertura della procedura secondaria e ha il diritto di **opporvisi** .

4. Il curatore **dell'insolvenza** della procedura principale riceve **immediatamente notifica** della decisione di apertura della procedura secondaria e ha il diritto di **impugnarla entro tre settimane dalla ricezione della notifica stessa** . **Ove le circostanze lo giustificano, il giudice che dispone l'apertura della procedura secondaria può ridurre tale termine a un minimo di una settimana dalla ricezione della notifica.**

**Emendamento 48
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 35
Regolamento (CE) n. 1346/2000
Articolo 31 – paragrafo 1**

1. **Il curatore della procedura principale e** i curatori delle procedure **secondarie** cooperano tra loro nella misura in cui tale cooperazione non è incompatibile con le norme applicabili a ciascuna procedura. La cooperazione può assumere la forma di accordi o protocolli.

1. I curatori **dell'insolvenza** delle procedure **di insolvenza riguardanti lo stesso debitore** cooperano tra loro nella misura in cui tale cooperazione **è funzionale ai fini di una gestione efficace delle procedure stesse**, non è incompatibile con le norme applicabili a ciascuna procedura **e non comporta alcun conflitto di interessi** . La cooperazione può assumere la forma di accordi o protocolli.

**Emendamento 49
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 36
Regolamento (CE) n. 1346/2000
Articolo 31 bis – paragrafo 1**

1. Al fine di facilitare il coordinamento delle procedure **principali e secondarie** riguardanti lo stesso debitore, il giudice dinanzi al quale è pendente la domanda di aprire una procedura d'insolvenza o che l'ha aperta coopera con qualunque altro giudice dinanzi al quale sia pendente una procedura d'insolvenza o che l'abbia aperta, nella misura in cui tale cooperazione non è incompatibile con le norme applicabili a ciascuna procedura. A tal fine il giudice può, ove opportuno, designare una persona o un organismo che agisca su sua istruzione.

1. Al fine di facilitare il coordinamento delle procedure riguardanti lo stesso debitore, il giudice dinanzi al quale è pendente la domanda di aprire una procedura d'insolvenza o che l'ha aperta coopera con qualunque altro giudice dinanzi al quale sia pendente una procedura d'insolvenza o che l'abbia aperta, nella misura in cui tale cooperazione **è funzionale ai fini di una gestione efficace delle procedure stesse e non** è incompatibile con le norme applicabili a ciascuna procedura. A tal fine il giudice può, ove opportuno, designare una persona o un organismo che agisca su sua istruzione, **purché un simile provvedimento non sia incompatibile con le norme applicabili alle procedure** .

**Emendamento 50
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 36
Regolamento (CE) n. 1346/2000
Articolo 31 ter – paragrafo 1 – comma 1 – frase introduttiva**

1. Al fine di facilitare il coordinamento tra **la procedura principale e le secondarie** aperte nei confronti dello stesso debitore,

1. Al fine di facilitare il coordinamento tra **le procedure d'insolvenza** aperte nei confronti dello stesso debitore,

Emendamento 51

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 36
Regolamento (CE) n. 1346/2000
Articolo 31 ter – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

in ogni caso, nella misura in cui la cooperazione e la comunicazione in oggetto sono funzionali ai fini del coordinamento delle procedure, non sono incompatibili con le norme applicabili a ciascuna procedura e non comportano alcun conflitto di interessi.

Emendamento 52
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 38
Regolamento (CE) n. 1346/2000
Articolo 34 – paragrafo 2

2. Se è aperta una procedura secondaria nei riguardi di una persona giuridica nello Stato membro in cui questa ha la sede statutaria, e la chiusura della procedura comporta lo scioglimento della persona giuridica, ***tale scioglimento non osta alla continuazione della procedura principale aperta in un altro Stato membro*** .«

2. Se è aperta una procedura secondaria nei riguardi di una persona giuridica nello Stato membro in cui questa ha la sede statutaria, e la chiusura della procedura comporta lo scioglimento della persona giuridica, ***la persona giuridica interessata non è cancellata dal registro delle imprese fino alla chiusura della procedura principale*** .«

Emendamento 53
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 45
Regolamento (CE) n. 1346/2000
Articolo 42 bis – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b

b) sondano le possibilità di una ristrutturazione del gruppo e, ove le riscontrino, si coordinano quanto alla proposta e alla negoziazione di un piano di ristrutturazione globale;

b) sondano le possibilità di una ristrutturazione ***delle società*** del gruppo ***sottoposte a procedure di insolvenza*** e, ove le riscontrino, si coordinano quanto alla proposta e alla negoziazione di un piano di ristrutturazione globale;

Emendamento 54
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 45
Regolamento (CE) n. 1346/2000
Articolo 42 ter – paragrafo 1

1. Se la procedura d'insolvenza riguarda due o più società facenti parte di un gruppo societario, il giudice dinanzi al quale è pendente la domanda di aprire una procedura d'insolvenza per una controllata o che ha aperto tale procedura coopera con qualunque altro giudice dinanzi al quale è pendente la domanda di aprire una procedura d'insolvenza per un'altra controllata o che ha aperto tale procedura, nella misura in cui tale cooperazione ***serve a facilitare la gestione efficace della procedura e non è incompatibile con le norme ad essa applicabili***. A tal fine il giudice può, ove opportuno, designare una persona o un organismo che agisca su sua istruzione.

1. Se la procedura d'insolvenza riguarda due o più società facenti parte di un gruppo societario, il giudice dinanzi al quale è pendente la domanda di aprire una procedura d'insolvenza per una controllata o che ha aperto tale procedura coopera con qualunque altro giudice dinanzi al quale è pendente la domanda di aprire una procedura d'insolvenza per un'altra controllata o che ha aperto tale procedura, nella misura in cui tale cooperazione ***è funzionale a una gestione efficace della procedura e non è incompatibile con le norme a essa applicabili***. A tal fine il giudice può, ove opportuno, designare una persona o un organismo che agisca su sua istruzione, ***purché un simile provvedimento non sia incompatibile con le norme applicabili alle procedure*** .

Emendamento 55

**Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 45
Regolamento (CE) n. 1346/2000
Articolo 42 quater**

Il curatore nominato nella procedura d'insolvenza relativa a una società facente parte di un gruppo coopera e comunica con il giudice dinanzi al quale è pendente la domanda di aprire una procedura relativa a un'altra controllata dello stesso gruppo o che ha aperto tale procedura, nella misura in cui tale cooperazione *serve a facilitare il* coordinamento delle procedure e non è incompatibile con le norme ad esse applicabili. In particolare, il curatore può chiedere a tale giudice informazioni sulla procedura relativa all'altra controllata o assistenza nella procedura per la quale è stato nominato.

Il curatore **dell'insolvenza** nominato nella procedura d'insolvenza relativa a una società facente parte di un gruppo coopera e comunica con il giudice dinanzi al quale è pendente la domanda di aprire una procedura relativa a un'altra controllata dello stesso gruppo o che ha aperto tale procedura, nella misura in cui tale cooperazione è *funzionale al* coordinamento delle procedure, non è incompatibile con le norme a esse applicabili **e non comporta alcun conflitto di interesse**. In particolare, il curatore **dell'insolvenza** può chiedere a tale giudice informazioni sulla procedura relativa all'altra controllata o assistenza nella procedura per la quale è stato nominato.

**Emendamento 56
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 45
Regolamento (CE) n. 1346/2000
Articolo 42 quinquies – paragrafo 1 – lettera b**

b) chiedere la sospensione della procedura aperta nei confronti di un'altra controllata;

b) chiedere la sospensione della procedura aperta nei confronti di un'altra controllata **per un periodo non superiore a due mesi** ;

**Emendamento 57
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 45
Regolamento (CE) n. 1346/2000
Articolo 42 quinquies – paragrafo 1 – lettera c**

c) proporre un piano di salvataggio, un concordato o una misura analoga per tutte o alcune delle società del gruppo per le quali è stata aperta una procedura d'insolvenza, e introdurli nelle procedure aperte nei riguardi di un'altra controllata nel rispetto della legge applicabile a tali procedure, e

soppresso

**Emendamento 58
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 45
Regolamento (CE) n. 1346/2000
Articolo 42 quinquies – paragrafo 1 – lettera d**

d) chiedere qualunque ulteriore misura procedurale ai sensi della legge di cui alla lettera c), necessaria a promuovere il salvataggio, compresa la conversione della procedura.

soppresso

**Emendamento 59
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 45
Regolamento (CE) n. 1346/2000
Articolo 42 quinquies – paragrafo 2**

2. Il giudice che ha aperto la procedura di cui al paragrafo 1, lettera b), la sospende in tutto o in parte se è **provato** che detta sospensione è nell'interesse dei creditori della procedura in questione. La sospensione può essere ordinata per un periodo massimo di **tre mesi e prorogata o rinnovata per periodi della stessa durata**. Il giudice che ordina la sospensione può chiedere al curatore di prendere tutte le misure necessarie per tutelare gli interessi dei creditori della procedura.»

2. Il giudice che ha aperto la procedura di cui al paragrafo 1, lettera b), la sospende in tutto o in parte se **il curatore dell'insolvenza presenta prove sufficienti a dimostrare** che detta sospensione è nell'interesse dei creditori della procedura in questione. La sospensione può essere ordinata per un periodo massimo di **due** mesi. Il giudice che ordina la sospensione può chiedere al curatore **dell'insolvenza** di prendere tutte le misure necessarie per tutelare gli interessi dei creditori della procedura.

Emendamento 60
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 45
Regolamento (CE) n. 1346/2000
Articolo 42 quinquies bis (nuovo)

Articolo 42 quinquies bis

Apertura di procedure di coordinamento di gruppo

1. I curatori dell'insolvenza possono promuovere procedure di coordinamento di gruppo dinanzi a qualunque giudice competente per una procedura di insolvenza riguardante una società del gruppo, a condizione che:

a) la procedura riguardante la società in questione sia ancora in corso, e

b) le società del gruppo aventi il centro degli interessi principali nello Stato membro del giudice adito per l'apertura della procedura di coordinamento di gruppo svolgano funzioni essenziali all'interno del gruppo stesso.

2. Qualora per l'apertura della procedura di coordinamento di gruppo siano aditi più giudici, tale procedura è aperta nello Stato membro in cui sono svolte le funzioni di maggiore rilevanza all'interno del gruppo stesso. In tale misura i giudici aditi comunicano e cooperano tra di loro conformemente all'articolo 42 ter. Qualora non sia possibile individuare le funzioni di maggiore rilevanza, può procedere all'apertura della procedura di coordinamento di gruppo il primo giudice adito, purché siano soddisfatte le condizioni per l'apertura stessa.

3. In caso di apertura di una procedura di coordinamento di gruppo, il diritto dei curatori dell'insolvenza di chiedere la sospensione della procedura di cui all'articolo 42 quinquies, paragrafo 1, lettera b), è soggetto all'approvazione del coordinatore. Le sospensioni in corso rimangono valide a tutti gli effetti, fatto salvo il potere del coordinatore di richiedere la cessazione di una qualunque delle stesse.

Emendamento 61
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 45
Regolamento (CE) n. 1346/2000
Articolo 42 quinquies ter (nuovo)

Articolo 42 quinquies ter

Funzioni e diritti del coordinatore

1. Il giudice che dispone l'apertura della procedura di coordinamento di gruppo nomina un coordinatore. Quest'ultimo è indipendente dalle società del gruppo e dai relativi creditori ed è a lui assegnato il compito di:

a) individuare e formulare raccomandazioni procedurali e di merito per la conduzione coordinata delle procedure di insolvenza;

b) svolgere la funzione di mediatore nelle controversie tra due o più curatori dell'insolvenza di società del gruppo; e

c) presentare un piano di coordinamento di gruppo che individui, illustri e raccomandi una serie completa di misure rispondenti a un approccio integrato alla risoluzione delle situazioni di insolvenza delle società del gruppo. In particolare, il piano può comprendere raccomandazioni:

i) sulle misure da adottare per ripristinare la redditività o la solidità finanziaria del gruppo o di una qualunque delle sue parti;

ii) sulla composizione delle controversie infragruppo, con particolare riferimento alle operazioni infragruppo e alle azioni revocatorie;

iii) sugli accordi tra i curatori dell'insolvenza delle società del gruppo insolventi.

2. Il coordinatore ha il diritto di:

a) essere ascoltato e coinvolto, soprattutto attraverso la partecipazione alle riunioni dei creditori, nell'ambito di qualunque procedura aperta nei confronti di società del gruppo;

b) presentare e illustrare un piano di coordinamento di gruppo approvato conformemente all'articolo 42 quinquies quater, paragrafo 3;

c) chiedere a qualunque curatore dell'insolvenza informazioni anche solo potenzialmente utili per l'individuazione e formulazione di strategie e

misure per il coordinamento delle procedure; e

d) richiedere una sospensione delle procedure aperte nei confronti di qualunque altra società del gruppo per un periodo non superiore a tre mesi, nonché la cessazione di qualsiasi delle sospensioni in questione.

Emendamento 62
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 45
Regolamento (CE) n. 1346/2000
Articolo 42 quinquies quater (nuovo)

Articolo 42 quinquies quater

Approvazione del piano di coordinamento di gruppo da parte del giudice

1. I curatori dell'insolvenza nominati per procedure di insolvenza potenzialmente interessate dall'attuazione di un piano di coordinamento di gruppo possono formulare osservazioni sul progetto del piano stesso entro un periodo non superiore ad un mese stabilito dal coordinatore al momento della presentazione del progetto.

2. Il progetto di piano trasmesso al giudice per approvazione è corredato da:

a) un documento, predisposto dal coordinatore, che illustri le modalità del rispetto del paragrafo 1;

b) le osservazioni ricevute dai curatori dell'insolvenza al momento della presentazione del progetto di piano; e

c) una dichiarazione motivata del coordinatore circa le modalità dell'eventuale integrazione delle osservazioni nel progetto di piano.

3. Il giudice approva il piano se accerta che il coordinatore ha rispettato i requisiti formali di cui al paragrafo 2 e all'articolo 42 quinquies ter, paragrafo 1, lettera c).

Emendamento 63
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 45
Regolamento (CE) n. 1346/2000
Articolo 42 quinquies quinquies (nuovo)

Articolo 42 quinquies quinquies

Relazione tra procedure di coordinamento di

gruppo e procedure di insolvenza

1. Nella conduzione delle rispettive procedure di insolvenza, i curatori dell'insolvenza hanno il dovere di tenere conto delle raccomandazioni del coordinatore e del piano di coordinamento di gruppo. I curatori dell'insolvenza che intendono discostarsi dalle misure o azioni proposte dal piano di coordinamento di gruppo spiegano i motivi di tale decisione in occasione della riunione dei creditori o a qualunque altro organo nei confronti del quale siano responsabili secondo la legge dello Stato membro interessato.

2. Il mancato rispetto del paragrafo 1 è considerato una violazione dei doveri del curatore ai sensi della legge dello Stato membro interessato.

Emendamento 64
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 45
Regolamento (CE) n. 1346/2000
Articolo 42 quinquies sexies (nuovo)

Articolo 42 quinquies sexies**Responsabilità del coordinatore**

Il coordinatore adempie ai propri doveri con la diligenza del buon padre di famiglia. È responsabile dell'attivo fallimentare interessato dalla procedura di coordinamento di gruppo per i danni ragionevolmente attribuibili a violazioni di tali doveri. La responsabilità del coordinatore è accertata conformemente alla legge dello Stato membro in cui è stata aperta la procedura di coordinamento.

Emendamento 65
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 45
Regolamento (CE) n. 1346/2000
Articolo 42 quinquies septies (nuovo)

Articolo 42 quinquies septies**Spese**

1. Gli Stati membri disciplinano per legge le spese di giudizio e la remunerazione del coordinatore.

2. I costi generati nell'ambito della procedura di coordinamento di gruppo sono proporzionalmente

distribuiti tra le società del gruppo nei confronti delle quali erano aperte procedure di insolvenza al momento dell'apertura della procedura di coordinamento. La quota a carico delle singole società del gruppo è calcolata in riferimento alla percentuale del valore dell'attivo appartenente a ognuna di esse nell'ambito dell'attivo consolidato di tutte le società del gruppo nei confronti delle quali erano state aperte procedure di insolvenza.»

Emendamento 66
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 47
Regolamento (CE) n. 1346/2000
Articolo 45 – paragrafo 2

2. *Per modificare l'allegato A* gli Stati membri notificano alla Commissione le norme nazionali in materia di procedure concorsuali che **vogliono inserire in detto allegato**, accompagnate da una breve descrizione. La Commissione verifica se le norme notificate rispettano le condizioni di cui all'articolo 1 e, se del caso, modifica l'allegato A mediante atto delegato.

2. Gli Stati membri notificano alla Commissione le norme nazionali in materia di procedure concorsuali che **soddisfano i criteri di cui all'articolo 1**, accompagnate da una breve descrizione. La Commissione verifica se le norme notificate rispettano le condizioni di cui all'articolo 1 e, se del caso, modifica l'allegato A mediante atto delegato.

Emendamento 67
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 47
Regolamento (CE) n. 1346/2000
Articolo 45 – paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. Gli Stati membri notificano alla Commissione le eventuali modifiche sostanziali riguardanti le norme nazionali in materia di procedure di insolvenza. La Commissione valuta se le norme modificate rispettano le condizioni di cui all'articolo 1 e, in caso affermativo, modifica l'allegato A mediante atto delegato.

Emendamento 68
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 50
Regolamento (CE) n. 1346/2000
Articolo 46 bis – paragrafo 1

1. *Gli Stati membri applicano la* direttiva 95/46/CE al trattamento dei dati personali eseguito nel **loro** territorio ai sensi del presente regolamento.

1. *Le norme nazionali di recepimento della* direttiva 95/46/CE **si applicano** al trattamento dei dati personali eseguito nel territorio **degli Stati membri** ai sensi del presente regolamento, **a condizione che non incidano sulle operazioni di trattamento di cui all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 95/46/CE.**

Emendamento 69
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 51 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 1346/2000
Allegato C – DEUTSCHLAND

(51 bis) nell'allegato C, il paragrafo intitolato «DEUTSCHLAND» è sostituito dal seguente:

DEUTSCHLAND

- Konkursverwalter
- Vergleichsverwalter
- Sachwalter (nach der Vergleichsordnung)
- Verwalter
- Insolvenzverwalter
- Sachwalter (nach der Insolvenzordnung)
- Treuhänder
- Vorläufiger Insolvenzverwalter

«DEUTSCHLAND

- Konkursverwalter
- Vergleichsverwalter
- Sachwalter (nach der Vergleichsordnung)
- Verwalter
- Insolvenzverwalter
- Sachwalter (nach der Insolvenzordnung)
- Treuhänder
- Vorläufiger Insolvenzverwalter
- **Vorläufiger Sachwalter**«.

(1) GU C 271 del 19.9.2013, pag. 55.